

PROCEDURA PAESAGGISTICA DAL 1° GENNAIO 2010

Il richiedente presenta domanda di autorizzazione paesaggistica alla Comunità Montana del Montefeltro cui è attribuita tale competenza dall'art. 1 e 4 comma 5 della L.R. 27 novembre 2008 n. 34

La Comunità Montana in qualità di Ente competente (art. 146, comma 7) entro 40 giorni dalla ricezione dell'istanza:

- **verifica** la completezza della documentazione (provvede a richiedere eventuali integrazioni).
- **valuta** la compatibilità paesaggistica dell'intervento previa acquisizione parere della Commissione locale per il Paesaggio "Montefeltro".
- **trasmette** al Soprintendente la documentazione presentata dal richiedente, il parere del Comune di compatibilità paesaggistica ed una relazione illustrativa e comunica al richiedente l'avvio del procedimento.

Il Soprintendente (art. 146, comma 8) entro 45 giorni dal ricevimento degli atti



comunica il proprio parere VINCOLANTE

L'Ente competente (art. 146, comma 8) entro 20 giorni dal ricevimento del parere del Soprintendente emette **conforme** provvedimento finale



non comunica il proprio parere

L'Ente competente (art. 146, comma 9) entro i successivi **15** giorni può indire Conferenza dei Servizi, oppure, **in ogni caso decorsi 60 giorni (45 + 15)** dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, **si determina** sulla domanda presentata.

L' autorizzazione (art. 146, comma 11) va trasmessa

alla **Soprintendenza** che ha reso il parere, nonché, unitamente al parere rilasciato dalla Soprintendenza, alla **Regione**

l'autorizzazione (art. 146, comma 11) diventa efficace decorsi 30 giorni dalla data del rilascio

ADEGUATEZZA E DIFFERENZIAZIONE

L'art. 146, comma 6 del D. Lgs 42/2004 (testo vigente) stabilisce che:

“La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di **adeguate competenze tecnico-scientifiche** e idonee risorse strumentali.

Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega **dispongano di strutture** in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia“.

La Regione Marche con Legge Regionale n. 34 del 27 novembre 2008 ad oggetto: "**Disciplina delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42**", all'art. 2 comma 1, ha stabilito che le commissioni possono essere costituite dalle Province e dai Comuni cui compete il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), **anche mediante forme associative e di cooperazione fra gli enti locali medesimi**. L'art. 4 comma 5 prevede che, **i Comuni possono conferire** le funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica alle **Comunità Montane** e alle Unioni dei Comuni in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

La struttura tecnica

La Comunità Montana del Montefeltro, titolare di funzioni paesaggistiche per effetto dell'art. 1 e 4 comma 5 della L.R. 27 novembre 2008 n. 34, nonché degli atti amministrativi assunti dai comune delegatari, ha individuato la struttura tecnica a cui è stata attribuita la responsabilità dell'istruttoria tecnica delle richieste di autorizzazione paesaggistica. Ad essa compete: la verifica degli elaborati progettuali, l'acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica dalla Commissione, la trasmissione alla Soprintendenza del progetto e del parere unitamente alla relazione illustrativa.

In luogo di una nuova struttura tecnica, tenuto conto della propria organizzazione e per non costituire aggravio di costi ai Comuni aderenti, la Comunità Montana del Montefeltro in accordo con i comuni di Sassocorvaro e Tavoleto, ha individuato all'interno delle rispettive dotazioni organiche di personale, tutte le specifiche professionalità previste dall'art. 3 della L.R. n. 34/2008 (tenendo conto sia del titolo di studio che dell'esperienza in materia) cui attribuire la responsabilità dell'istruttoria tecnica delle richieste di autorizzazione paesaggistica.

LA NUOVA PROCEDURA IN DETTAGLIO

(D. Lgs. 42/2004 e L.R. n. 34/2008)

Il richiedente presenta domanda di autorizzazione paesaggistica all'Ente competente (Comunità Montana del Montefeltro), corredata degli elaborati progettuali indicati nell'accordo sottoscritto tra Ministero e Regione Marche in data 19/12/2007.

Entro **40 giorni** dalla ricezione della domanda (art. 146, comma 7) l'Ente competente:

verifica	che sia necessaria l'autorizzazione paesaggistica (art. 149 interventi non soggetti ad autorizzazione); che la documentazione sia completa (v. accordo sottoscritto tra Ministero e Regione Marche) richiedendo eventuali integrazioni documentali e svolgendo accertamenti;
valuta	la compatibilità paesaggistica dell'intervento (coerenza con i criteri di tutela del vincoli e con i piani paesaggistici);
acquisisce	il parere della Commissione per Paesaggio "Montefeltro" (cfr. art. 148 D. Lgs. 42/2004)
trasmette	alla Soprintendenza la documentazione presentata dal richiedente, il parere della Commissione per Paesaggio "Montefeltro" ed una relazione tecnica illustrativa ;
comunica	al richiedente l'avvio del procedimento.

Entro **45 giorni** dalla ricezione della documentazione il Soprintendente (art. 146, comma 8) esprime il parere vincolante (art. 146, comma 5) e lo trasmette all'Ente competente che, entro i successivi **20 giorni** dal ricevimento, emette conforme provvedimento paesaggistico.

Se entro **45 giorni** dalla ricezione della documentazione il Soprintendente non comunica il parere, l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica può indire entro i successivi **15 giorni** (cfr. art. 146, comma 9) una Conferenza dei Servizi in ogni caso **decorsi 60 giorni** (45 + 15) dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, l'Ente competente **si determina** sulla domanda presentata emettendo specifico provvedimento paesaggistico entro i successivi 20 giorni

l'autorizzazione diviene **efficace 30 giorni dopo il rilascio** (art. 146, comma 11) e **va trasmessa** (senza indugio) **alla Soprintendenza** che ha reso il parere, nonché, unitamente al parere stesso, **alla Regione**

Intervento sostitutivo (art. 146, comma 10)

Se l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, non si pronuncia:

- entro il termine di 20 giorni dal ricevimento del **parere vincolante** della Soprintendenza
- successivamente al decorso dei 60 giorni stabiliti dall'art. 146, comma 9, qualora la Soprintendenza non abbia reso il parere e non sia stata indetta Conferenza dei Servizi

Il proponente può richiedere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica:

- alla Regione nel caso la competenza paesaggistica sia attribuita ad altri Enti locali
- alla Soprintendenza nel caso la competenza sia attribuita alla Regione

Sulla richiesta di intervento sostitutivo si deve provvedere entro 60 giorni